

Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.

Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Disposizioni generali

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura di montagna, in connessione con la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici diretti a:

- a) promuovere ed incentivare le risorse proprie dei territori montani ed il loro corretto utilizzo sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;
- b) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto lattiero-caseario ed agli allevamenti minori;
- c) incentivare colture alternative;
- d) favorire e sostenere un più idoneo assetto delle aziende e consentire una più equa redditività alle imprese concorrendo anche al mantenimento di idonei livelli di popolazioni rurali sul territorio in condizioni di vita comparabili a quelle di altre zone;
- e) tutelare la tipicità e la qualità delle produzioni specifiche delle aree montane per una loro più conveniente collocazione nel mercato;
- f) promuovere ed incentivare interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale ed il recupero e la manutenzione dell'ambiente rurale nelle sue peculiari componenti;
- g) sviluppare i servizi reali per lo sviluppo socio-economico delle imprese montane in relazione alle specifiche esigenze nei settori della ricerca e sperimentazione, dell'assistenza tecnica e della formazione professionale.

2. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente interventi specifici, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Pro-

gramma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori classificati montani ai sensi della vigente normativa e in conformità a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, la cui delimitazione è riportata nella cartografia di cui all'allegato alla presente legge.

Art. 2

Criteri generali

1. In armonia con le finalità della legge, le azioni e le iniziative sono dirette ad eliminare o ridurre gli squilibri socio-strutturali ed economici esistenti tra le zone montane e gli altri territori e tra le diverse zone montane.

2. I benefici previsti sono concessi con priorità alle zone montane particolarmente svantaggiate individuate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, in base ai seguenti criteri:

- a) difficoltà di ordine naturale per un normale svolgimento delle attività agricole in dipendenza delle allocazioni fisico-climatiche in cui sono ubicate le unità produttive, di un degradato regime fondiario e di un ridotto utilizzo delle risorse a scopi agricoli;
- b) situazioni di marginalità socio-economica in cui operano gli imprenditori agricoli in relazione ad una insoddisfacente disponibilità di strutture e di servizi;
- c) possibilità di attivazione di processi recessivi dell'attività agricola tali da compromettere la sua permanenza e da determinare fenomeni di spopolamento con riflessi negativi sia sotto l'aspetto economico come sotto l'aspetto della salvaguardia del territorio.

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, con riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze delle zone particolarmente svantaggiate, determina le misure di intervento a favore dei beneficiari delle provvidenze.

Titolo II

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi

Art. 3

Programmazione

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, nell'osservanza dei criteri generali dell'articolo 2, gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla disciplina programmatica stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed, in particolare, secondo le direttive dettate dal Piano

specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna redatto sulla base delle indicazioni fornite dalle Provincie interessate.

2. Relativamente agli ambiti e livelli sottordinati agli strumenti programmatori richiamati dal comma 1, per quanto riguarda gli interventi, le cui funzioni amministrative sono delegate alle Comunità montane, si applicano le disposizioni recate in materia di programmazione della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, secondo i principi fissati dalle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le Comunità montane provvedono alla programmazione degli interventi relativi alle funzioni amministrative delegate dall'articolo 33, nel proprio territorio, nell'ambito del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei programmi annuali operativi, elaborati ed approvati ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 nei quali dovranno essere specificati, per ciascun tipo di intervento, le previsioni di spesa onde poter disporre per il relativo finanziamento.

Art. 4

Beneficiari

1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, in ordine di preferenza, i seguenti soggetti:

- a) coltivatori diretti, singoli od associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;
- b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
- c) altri soggetti aventi titolo alla esecuzione degli interventi.

2. Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 viene accordata precedenza alle imprese singole od associate gestite da giovani o con presenza di giovani coadiuvanti.

3. Le preferenze e le precedenza di cui al presente articolo si esplicano nel rispetto delle priorità oggettive di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. A parità di condizioni, le maggiori misure di benefici sono accordate ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1.

Titolo III

Interventi settoriali

Capo I

Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna

Art. 5

Interventi per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole

1. Allo scopo di concorrere al miglioramento degli as-

setti socio-strutturali ed economici, per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione, la viabilità rurale e le linee telefoniche, di cui agli articoli 28 e 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, effettuati nelle zone individuate particolarmente svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, possono essere concessi sussidi fino alla misura massima dell'85 per cento.

Art. 6

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo essenziale del paesaggio delle zone montane, e per consentire agli imprenditori agricoli migliori condizioni di vita e di esercizio delle attività economiche, possono essere concessi contributi in conto capitale per il radicale riattamento, la ristrutturazione e l'eventuale ampliamento di preesistenti fabbricati da destinarsi ad abitazione e ad annesso rustico, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi:

- a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi quelli a tempo parziale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Possono altresì beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, nella misura di cui alla lettera a) del comma 2, gli enti territoriali, e gli altri enti pubblici, le Regole e le Comunioni familiari anche per gli interventi riguardanti le malghe di cui sono titolari, in quanto destinate ad uso agricolo.

Art. 7

Interventi per la valorizzazione della foraggicoltura

1. Al fine di valorizzare le risorse foraggere delle zone montane, attraverso il miglioramento, la razionalizzazione e l'adeguamento tecnologico della foraggicoltura, possono essere concessi, in armonia con quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2328/1991 del Consiglio del 15 luglio 1991, a imprenditori agricoli associati, a cooperative e ad associazioni di produttori, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per investimenti collettivi riguardanti la produzione, il magazzino e la distribuzione del foraggio.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono comprendere:

- a) la realizzazione di programmi di miglioramento dei prati e dei pascoli, attuati allo scopo di elevare le caratteristiche nutrizionali del foraggio;
- b) l'acquisto di macchine ed attrezzature per la coltiva-

zione, lo sfalcio, la raccolta, il trasporto e la distribuzione del foraggio;

c) la provvista ed installazione di impianti per l'essiccazione, la disidratazione o altri sistemi di condizionamento del foraggio nonché per il suo stoccaggio.

3. Agli imprenditori agricoli che acquistano, presso gli impianti di cui alla lettera c) del comma 2, del foraggio da utilizzare esclusivamente per il fabbisogno delle proprie aziende ricadenti in territorio montano, può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del prezzo corrente di mercato del medesimo tipo di foraggio.

Art. 8

Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino

1. Allo scopo di promuovere e sostenere il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone montane, garantendo più equi redditi attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad imprenditori agricoli, singoli e associati, e cooperative, contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la produzione o per l'acquisto di manze gravide selezionate destinate alla riproduzione ed iscritte ai libri genealogici.

2. Possono essere altresì concessi alle associazioni provinciali allevatori contributi fino al 90 per cento sulle spese per l'attuazione di piani annuali di accoppiamento programmato.

Art. 9

Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti

1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative, nonché ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al miglioramento delle condizioni di igiene ed al benessere degli animali negli allevamenti, in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali.

Art. 10

Promozione dell'assistenza zoiatrica

1. Al fine di promuovere un adeguato livello di assistenza zoiatrica a tutela dello stato di salute del patrimonio zootecnico e della qualità delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, nonché a cooperative, contributi fino all'80 per cento delle spese per prestazioni veterinarie, effettuate nell'ambito di programmi annuali di assistenza.

2. L'intervento di cui al comma 1 è limitato a cinque anni ed è ridotto proporzionalmente di un 10 per cento annuo dell'importo iniziale.

Art. 11

Interventi a favore dell'alpeggio

1. Al fine di agevolare e consolidare l'alpeggio, riducendo gli oneri connessi al suo razionale esercizio e favorendo nel contempo la tutela e la valorizzazione del paesaggio montano possono essere concessi a imprenditori agricoli singoli, cooperative ed associazioni di produttori che attuano direttamente tale pratica, contributi fino al 50 per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, in rapporto all'entità ed alle caratteristiche del bestiame alpeggiato.

Art. 12

Interventi per l'acquisizione di quote latte da parte di aziende montane

1. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione del comparto della produzione lattiera nelle zone montane, consentendo alle aziende di montagna il conseguimento di moduli tecnico-economici sufficienti a garantire un reddito adeguato, la Giunta regionale può concedere agli imprenditori agricoli, singoli e associati, e loro cooperative, contributi per l'acquisizione della proprietà di quote latte, limitatamente alle sole quote A di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 26 novembre 1992, n. 468.

2. Nella concessione dei contributi è data preferenza ai soci di cooperative agricole.

3. Il trasferimento delle quote avviene nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dall'articolo 10 della legge succitata.

4. Il contributo per unità ponderale di prodotto non può eccedere l'80 per cento del prezzo indicativo fissato per ciascuna campagna di commercializzazione e comunque limitato alla spesa effettivamente sostenuta, nonché ad una quota massima di 40 mila chilogrammi di prodotto.

Art. 13

Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici

1. Al fine di incentivare il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il miglioramento della produttività dei suoli e contribuendo nel contempo alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente, possono essere concessi:

- a) a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative e associazioni di produttori, contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per investimenti aziendali ed interaziendali riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei ricoveri, nonché le strutture, impianti, ed attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la distribuzione delle deiezioni zootecniche;
- b) a Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 3 dell'allega-

to D al Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, contributi, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili, per la predisposizione e l'attuazione di piani di utilizzazione consortile delle deiezioni zootecniche a scopo agronomico.

Capo II

Misure particolari per lo sviluppo delle colture alternative e degli allevamenti minori

Art. 14

Oggetto delle misure

1. Le misure di cui al presente capo sono specificatamente dirette, nel rispetto della protezione dell'ambiente e nel più conveniente uso delle risorse naturali del territorio montano, ad incoraggiare l'introduzione e a favorire il sostegno, nelle piccole aziende agricole di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/1991, delle colture alternative e degli allevamenti minori i cui prodotti trovano normali sbocchi sui mercati.

Art. 15

Interventi a favore delle colture alternative

1. Al fine di incentivare la riconversione produttiva nelle zone montane attraverso l'introduzione di colture alternative possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli o associati, loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di materiale vegetale e per il relativo impianto nonché per gli investimenti relativi alla trasformazione e vendita dei prodotti ricavati.

2. Le colture alternative di cui al comma 1, erbacee, arboree ed arbustive, ricomprendono le produzioni di frutti di sottobosco, le specie frutticole minori, le piante officinali, le specie pregiate per la produzione di legno, le conifere e latifoglie a rapido accrescimento, gli arboreti specializzati per la produzione di semi e la conservazione del patrimonio genetico.

Art. 16

Interventi a favore degli allevamenti minori

1. Al fine di diversificare le attività zootecniche nelle zone montane favorendo lo sviluppo di allevamenti minori possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di riproduttori, per la realizzazione di strutture zootecniche e per la provvista di impianti ed attrezzature.

2. Gli allevamenti minori di cui al comma 1 riguardano gli ovini, i caprini, i cunicoli, gli equini, l'acquacoltura,

l'apicoltura, gli ungulati e l'avifauna nonché altre specie animali individuate dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle categorie specificate nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 14.

Art. 17

Misure dei benefici

1. I contributi in conto capitale di cui agli articoli 15 e 16 possono essere concessi nella misura massima del 45 per cento della spesa ammissibile per i beni immobili e del 30 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti.

2. Le misure massime di contributi di cui al comma 1 sono elevabili del 25 per cento per gli interventi a favore di giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2328/1991.

Art. 18

Aiuti transitori per l'avviamento

1. Ai titolari di piccole aziende beneficiarie dei contributi di cui al presente capo può essere altresì concesso un aiuto di avviamento fino alla misura massima del 50 per cento dei costi di gestione sostenuti nei primi tre anni successivi alla realizzazione delle iniziative oggetto dei contributi medesimi.

Capo III

Tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale

Art. 19

Coordinamento con le misure comunitarie

1. Le misure previste dal presente capo, attuate in coordinamento con quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, sono volte specificatamente alla tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano ai fini anche per la sua utilizzazione a scopi produttivi e turistico-ricreativi.

Art. 20

Premio per la conservazione delle aree prative

1. Al fine di incentivare un razionale utilizzo delle superfici prative, prevenendo fenomeni di abbandono e degrado dello spazio rurale, ai soggetti privati e pubblici, che si impegnano per almeno un quinquennio a coltivare dette superfici secondo criteri agronomici atti a conservarne l'integrità, la Giunta regionale può concedere un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di lire 500 mila.

2. Il premio di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità compensativa di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2328/1991.

Art. 21

Manutenzione a fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate

1. Al fine di contribuire al contenimento del dissesto idrogeologico e limitare altresì i rischi di incendio e valanghe dovuti ai fenomeni di abbandono dei terreni agricoli e forestali, la Giunta regionale può concedere, a soggetti privati e pubblici, un contributo fino all'80 per cento della spesa ammessa per la manutenzione delle superfici agroforestali abbandonate.

2. Sono da intendersi abbandonate le superfici agricole e forestali non sottoposte da almeno tre anni alle normali forme di utilizzazione.

3. Rientrano fra le operazioni di manutenzione delle superfici abbandonate lo sfalcio e il pascolamento delle erbe, il controllo di erbe e arbusti infestanti, la manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali, esistenti, delle strade interne e dei sentieri poderali, le cure colturali ai soprassuoli.

Art. 22

Interventi per opere di manutenzione ambientale

1. Al fine di contenere i fenomeni di degrado dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere realizzate dall'uomo a servizio dell'attività agricola e, più in generale, del territorio, la Giunta regionale può concedere, a soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza di infrastrutture e manufatti a utilizzazione collettiva quali strade interpoderali, acquedotti rurali, opere di presa, sostegni e consolidamenti, transiti, siepi e alberature, canalizzazioni di sgrondo, aree di servizio.

Art. 23

Spesa ammissibile ai contributi

1. L'entità della spesa ammissibile ai contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 viene definita in relazione ai fattori di svantaggio naturale e strutturale, di cui all'articolo 2, comma 2, che condizionano le attività di manutenzione ivi previste.

Capo IV

Misure per il miglioramento delle condizioni socio-strutturali delle imprese agricole

Art. 24

Agevolazioni per le operazioni di riordino fondiario

1. La Giunta regionale, al fine di evitare il frazionamento del territorio montano, concede ai proprietari di terreni ricompresi nel Piano di riordino fondiario approvato secondo le procedure di cui al Titolo II Capo IV del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che alienano i terreni medesimi ad altri imprenditori proprietari di fondi ricadenti nel Piano di riordino, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento del valore di stima determinato dalla competente Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli oneri accessori.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 i proprietari di terreni la cui superficie complessiva interessata dal Piano non sia superiore ai sei ettari.

3. Per le finalità di cui al comma 1 i proprietari dei terreni compresi nel Piano che cedono in affitto ad imprenditori agricoli a titolo principale i terreni medesimi, può essere concesso un contributo annuo fino al 50 per cento del canone stimato dalla Commissione provinciale per la determinazione dell'equo canone di affitto, per l'effettiva durata del contratto.

Art. 25

Interventi per la conservazione delle unità produttive

1. La Giunta regionale, per favorire la permanenza dei giovani in agricoltura e per impedire la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, concede ad imprenditori agricoli a titolo principale che intendono proseguire nell'attività di conduzione dell'azienda medesima, contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento sugli oneri, ivi comprese, le spese accessorie, relativi alla liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, nel caso di successione ereditaria.

2. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1, i soggetti interessati, all'apertura della successione ereditaria, devono acquisire la formale rinuncia dei coeredi nonchè impegnarsi a mantenere inalterato l'assetto fondiario dell'azienda.

3. Decadono dal contributo i beneficiari che, prima che siano trascorsi dieci anni dalla loro acquisizione, alienano, senza giusta causa, le quote oggetto del beneficio.

Art. 26

Indennità compensativa nelle zone particolarmente svantaggiate

1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, tenuto anche conto delle caratteristiche ed esigenze delle zone montane individuate particolarmente svantaggiate nonchè alla situazione economica dell'azienda e del reddito del conduttore, le indennità compensative, di cui agli articoli 17 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2328/1991, possono essere integrate da un aiuto supplementare pari all'importo massimo consentito dal medesimo regolamento.

Art. 27

Incoraggiamento al prepensionamento degli agricoltori

1. Al fine di garantire un reddito adeguato agli imprenditori agricoli anziani operanti in zone montane, agevolando il conseguente subentro nella gestione aziendale di giovani imprenditori, la Giunta regionale può concedere, in presenza delle condizioni richieste dal regolamento (CEE) n. 2079/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, un aiuto supplementare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento medesimo.

2. L'aiuto supplementare viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale, ragguagliato al 50 per cento dell'importo del premio per la cessazione dell'attività e dell'indennità annuale ammissibili, ai sensi di detta normativa comunitaria.

Titolo IV

Promozione e sviluppo socio-economico delle imprese

Art. 28

Promozione

1. Al fine di consentire un'adeguata promozione dei prodotti tipici delle zone montane, in armonia anche con quanto previsto dalle leggi regionali 8 marzo 1988, n. 11 e 8 gennaio 1991, n. 1, la Giunta regionale promuove lo studio, la predisposizione e la realizzazione di specifici progetti attuati da parte di associazioni di produttori, cooperative agricole e consorzi di tutela, mediante la concessione di un contributo sino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 può essere concesso, limitatamente ad una spesa ammissibile di lire dieci milioni, un contributo in conto capitale del 50 per cento in favore delle imprese agricole singole ed associate, con preferenza a quelle condotte da giovani agricoltori, che intendono promuovere e valorizzare le produzioni tipiche dell'azienda.

3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere accordate anche ad enti locali, associazioni agrituristiche, imprese agricole singole ed associate che intendono realizzare iniziative intese a promuovere l'ospitalità rurale nelle zone montane.

Art. 29

Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive

1. Al fine di compensare l'insufficiente remunerazione della vendita di legname in piedi, favorendo la regolare coltivazione dei boschi più disagiati, la Giunta regionale può concedere a favore di titolari di boschi, singoli od associati, contributi per l'allestimento e l'esbosco all'imposto di legname proveniente da fustaie.

2. Il contributo può essere concesso in funzione delle

condizioni di viabilità, geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di lire sei mila per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stagionali mediamente disagiate, nella misura di lire dodicimila in boschi altamente disagiati e di lire venticinquemila in assenza di viabilità e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo.

3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente ordine di priorità:

- a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani di riassetto forestale, approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52;
- b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto non eseguite per mancato realizzo del prezzo di macchiatico;
- c) utilizzazioni che coinvolgono contemporaneamente più proprietari attigui per masse legnose non inferiori ai trecento metri cubi;
- d) utilizzazioni effettuate con sistemi d'esbosco a basso impatto, ivi comprese le teleferiche;
- e) utilizzazioni previste da piani sommari di riassetto redatti in forma associata;
- f) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto.

Art. 30

Assistenza interaziendale

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, alle strutture tecniche di sostegno operanti nelle aree montane possono aderire tutti gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compresi quelli operanti a tempo parziale nonché i coadiuvanti familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile.

2. Il contributo concesso alle strutture tecniche di sostegno per il coordinamento dell'attività di assistenza interaziendale in zone montane è determinato in lire centomila per azienda.

Art. 31

Consolidamento di passività onerose

1. Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, titolari di aziende montane ad indirizzo zootecnico per la produzione di latte può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni - per il consolidamento di passività onerose, derivanti da finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti e mutui agrari poliennali, impiegati per investimenti aziendali, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico.

2. L'importo di predetti mutui, della durata massima

di anni dieci, può essere ragguagliato fino all'intero ammontare delle passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale n. 88/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso dalla Giunta regionale in via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica soluzione agli istituti mutuanti previa definizione del contratto di consolidamento.

Art. 32

Mutui integrativi

1. La Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'articolo 4, un concorso nel pagamento degli interessi relativo a mutui integrativi della durata massima di 15 anni pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale effettivamente concesso limitatamente agli interventi previsti agli articoli 6, 13, 16, 25.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 33

Funzioni amministrative

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle esplicitamente attribuite alla Giunta regionale, è delegato alle Comunità montane ed alle Province, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nei termini precisati dai seguenti commi.

2. Le funzioni amministrative delegate alle Comunità montane si esercitano relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 26.

3. Le funzioni amministrative delegate alle Province si esercitano relativamente agli interventi di cui all'articolo 13.

4. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale:

- a) emana direttive, esercita funzioni di vigilanza e di controllo, adotta il provvedimento di revoca in caso di accertato inadempimento a norma dell'articolo 55 dello Statuto;
- b) assegna alle Comunità montane ed alle Province, le somme necessarie per l'attuazione degli interventi di loro competenza, riportandole in base ai criteri di cui al comma 3 dell'articolo 2 ed alle risultanze degli impieghi dei finanziamenti;
- c) provvede al trasferimento alle Comunità montane e alle Province del personale necessario.

Art. 34

Norme procedurali

1. La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi dell'articolo 32 lettera g) dello Statuto, per l'attuazione degli interventi e delle azioni della presente legge, nonché per la concessione dei relativi benefici.

Art. 35

Applicazione di norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione regionale in materia, in particolare, dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88 e 8 gennaio 1991, n. 1 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 «Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati-pascoli nelle aree montane», fatti salvi i procedimenti amministrativi in atto.

Art. 37

Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto diversamente disposto, non sono cumulabili con quelli concessi per le stesse iniziative ai sensi di leggi statali e regionali o di normative comunitarie.

Art. 38

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione del piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a determinare le misure di intervento a favore dei beneficiari delle provvidenze, nel rispetto dei criteri dettati dal comma 2 dell'articolo 2.

2. Possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le iniziative le cui domande sono state presentate ai sensi di altre leggi regionali, in quanto compatibili con le disposizioni da essa recate, con l'esclusione di quelle la cui istruttoria sia stata già formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi.

Art. 39

Norma finanziaria

1. Agli oneri di lire 10 miliardi per l'anno 1994, deri-

vanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione, per lo stesso importo della partita n. 2 «Interventi per l'agricoltura di montagna» del Fondo globale spese di investimento, capitolo 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995.


2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) capitolo 3102 denominato «Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna, la tutela e la valorizzazione dei territori montani» di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18 e 26 con lo stanziamento per sola competenza di lire 3 miliardi per l'esercizio 1994;
- b) capitolo 12528 denominato «Interventi per il riuso agronomico dei reflui zootecnici» di cui all'articolo 13 con lo stanziamento per sola competenza di lire 850 milioni per l'anno 1994;
- c) capitolo 13016 denominato «Interventi per il consolidamento e sviluppo della zootecnia di montagna» di cui agli articoli 8, 10 e 12 con lo stanziamento per sola competenza di lire 2 miliardi per l'esercizio 1994;
- d) capitolo 13018 denominato «Interventi per la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano» di cui agli articoli 20, 21 e 22 con lo stanziamento per sola competenza di lire 3 miliardi per l'anno 1994;
- e) capitolo 13020 denominato «Interventi per la valorizzazione delle risorse boschive» di cui all'articolo 29 con lo stanziamento per sola competenza di lire 150 milioni per l'anno 1994;
- f) capitolo 13024 denominato «Interventi per il consolidamento delle passività onerose e mutui integrativi» di cui agli articoli 31 e 32 con lo stanziamento per sola competenza di lire 1 miliardo per l'anno 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.


Venezia, 18 gennaio 1994

Pupillo



ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1994, N. 2, RELATIVA A:

**PROVVEDIMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO
DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI**





Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 158 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Trento, Fontana, Benedos, Adami, Anderatta, Corazzin, Creuso, Da Dalt, Frigo, Leone, Marzaro, Peticaro, Pra, Tovo e Venturini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4^a commissione consiliare;
- La 4^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Guido Trento, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 dicembre 1993, n. 10451;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 dicembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 gennaio 1994, n. 179/22404/13, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee.